



Giuseppe Sicari
Notaio

Esente da bollo a sensi art. 19 Tabella D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e s.m.i.
Repertorio n.22976 Raccolta n.15653

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno quindici giugno duemilaventuno, alle ore dodici e minuti quaranta.
In Castelfranco Veneto (TV), piazza della Serenissima n. 40, al piano secondo, nel mio studio.

Innanzi a me Giuseppe Sicari, Notaio in Castelfranco Veneto, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso,

è presente:

- **PRIVITERA Feliciana**, imprenditrice, nata a Catania (CT) il 23 febbraio 1972, codice fiscale PRV FCN 72B63 C351V, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto nella qualità di Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della società cooperativa sociale "AGORA' - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" con sede in Castello di Godego (TV) via Molinare n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno 03058140264, R.E.A. TV - 217762, pec: agoraonlus@pec.t, indirizzo e-mail agoracasaglia@libero.it, codice destinatario ai fini fatturazione elettronica M5UXCR1, di nazionalità italiana, costituita in Italia.

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare le deliberazioni dell'assemblea della predetta società.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la Presidenza dell'assemblea la costituita, nella predetta qualità nonché su designazione dei presenti, la quale

CONSTATATO CHE:

- la presente assemblea è stata convocata per questo giorno, ora e luogo, con e-mail spedite almeno dieci giorni prima della presente assemblea, come previsto dall'art. 22) dello Statuto;

- sono oggi intervenuti:

a) l'intero organo amministrativo nelle persone di Franco Bizzotto, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato in audio conferenza e dei signori Felician Privitera, Franco Caudaro e Giulia Bizzotto, quali Consiglieri;

b) sono presenti in assemblea di persona o per delega su numero complessivo di soci pari a 10 (dieci), 10 (dieci) soci e precisamente i signori:

- Franco Bizzotto, collegato in audio conferenza;

- Felician Privitera;

- Franco Cauduro;

- Giulia Bizzotto;

- Arianna Farina;

- Valentina Bernardi, per delega alla signora Arianna Farina;

- Benedetta Bernardi, per delega al signor Franco Cauduro;

- Maurizio Petucco, per delega alla signora Giulia Bizzotto;

- Manuela Scomazzon, per delega al signor Franco Bizzotto;

- Simona Zilli, per delega alla signora Felician Privitera;

c) la società non ha organo di controllo,

e pertanto il Presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sul seguente

Registrato a Treviso

il 16/06/2021

al n. 20684 Serie 1T

esatti Euro 400,00

Trascritto a TREVISO

il 17/06/2021

ai nn. 24795/16977

esatti Euro 290,00

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica denominazione;
2. Modifica oggetto;
3. Adozione nuovo statuto sociale aggiornato ai sensi del D.Lgs. 112/2017 - Codice Terzo Settore ed ai sensi del novellato art. 2542 c.c.;
4. inerenti e conseguenti.

Sugli argomenti posti all'ordine del giorno gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati e nessuno si oppone alla loro trattazione.

Prende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea le ragioni che rendono opportuno la modifica della denominazione, dell'oggetto sociale e l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale, aggiornato alla vigente normativa, in particolare ai sensi del D.Lgs. 112/2017 - Codice Terzo Settore e del novellato art. 2524 c.c., senza modificare la sede e la durata della società.

Con riferimento alle disposizioni recate dal nuovo D.Lgs. 112/2017 in materia di impresa sociale ed alla prossima abrogazione del D.Lgs. 460/1997 in materia di ONLUS, si propone di eliminare dalla denominazione la parola ONLUS, considerato che ai sensi dell'articolo 10, comma 8, D.Lgs. 460/1997, per ora ancora in vigore, la cooperativa è comunque ONLUS di diritto; si propone di inserire nella denominazione le parole "impresa sociale", ricordando il Presidente che la Cooperativa sarà impresa sociale di diritto ai sensi dell'art. 1 comma 4 del medesimo D.lgs. 112/2017. Il Presidente, infine, ricorda che, ai sensi dell'articolo 2542 del codice civile, modificato dalla legge 205/2017, la cooperativa può essere amministrata solo da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre membri, in carica per non più di tre esercizi.

Il Presidente illustra quindi agli intervenuti i punti salienti dello statuto proposto per l'approvazione.

Il presidente dà atto che è stata rispettata la disposizione di cui all'art. 2473 c.c.

A questo punto l'assemblea all'unanimità, con votazione espressa in forma orale,

DELIBERA

- 1) di variare la denominazione sociale da "AGORA' - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS" a "AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE";
- 2) di modificare l'oggetto sociale così come proposto dal Presidente;
- 3) di adottare un nuovo testo di statuto sociale, quale illustrato dal Presidente nella sua esposizione, mantenendo inalterati la durata e la sede della società, il quale comprensivo altresì delle modifiche testé deliberate diviene del seguente testuale tenore:

"STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

È costituita una Società Cooperativa denominata "AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Articolo 2

La Cooperativa ha sede in Castello di Godego (TV).

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale .

Articolo 3

La durata della Cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila-

cinquanta).

Essa potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata con le modalità previste dalla Legge e dallo Statuto sociale.

Articolo 4

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n.112. Operando secondo questi principi intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini nella società, con altri soggetti pubblici e privati, soci e non.

La Cooperativa intende impegnarsi anche in attività di sviluppo e promozione dei valori etici e sociali della cooperazione all'interno del movimento cooperativo italiano e della società tutta.

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende inoltre cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa sociale ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e delle cittadine in relazione ai propri predetti scopi ed è finalizzata ad effettuare attività e servizi socio sanitari, assistenziali, educativi in riferimento alla persona e più specificatamente ai minori, secondo quanto previsto dalle norme di cui al decreto legislativo n. 112/2017, nonché alle disposizioni regionali e nazionali in materia.

La Società viene costituita quale cooperativa sociale disciplinata dalla L. 8 novembre 1991, n. 381 in materia di "disciplina delle cooperative sociali". In tal senso essa, a norma dell'art. 1 della citata legge, si dedicherà alle attività meglio innanzi specificate, rientranti in quelle di cui alla lett. A) di tale articolo. La stessa, a mente del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, costituisce ad oggi di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, della quale, ove più favorevole rispetto alla restante normativa applicabile, la stessa Cooperativa sociale utilizzerà la disciplina, che troverà applicazione fintanto che non si sia raggiunta l'operatività del RUNTS. La Cooperativa inoltre, pur se esentata, a mente dell'art. 111 septies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dai requisiti di prevalenza è considerata quindi di diritto società cooperativa a mutualità prevalente; opererà quale cooperativa di quest'ultimo tipo a norma dell'art. 2512 c.c. e gli Amministratori e l'organo di controllo, ove nominato, osserveranno i disposti dell'art. 2513 c.c. Ai sensi del decreto legislativo n. 112/2017 assumerà di diritto la qualifica di impresa sociale.

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

a. gestione di strutture educative ed assistenziali per fasce di popolazione portatrice di bisogni o in stato di emarginazione sociale, fisica, psichica e psicologica (a solo titolo esemplificativo: handicap, extracomunitari, autistici, donne, giovani, eccetera) al fine di fornire loro condizioni che ne favoriscano e promuovano l'inserimento sociale, sia in forma autonoma sia in convenzione con altri enti pubblici o privati;

b. assistenza educativa domiciliare o presso strutture scolastiche o istituzioni diverse, a fasce di popolazione portatrice di bisogni o in stato di emarginazione sociale, fisica, psichica e psicologica (a solo titolo esemplificazione: handicap, extracomunitari, autistici, donne, giovani, eccetera), garantendone l'educazione, l'istruzione, la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e quant'altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi;

c. assistenza domiciliare o presso strutture anche gestite direttamente dalla Cooperativa a fasce di popolazione portatrice di bisogni o in stato di emarginazione sociale, fisica, psichica e psicologica (a solo titolo esemplificazione: handicap, extracomunitari, autistici, donne, giovani, eccetera).

d. progettare e gestire percorsi di consulenza, percorsi formativi, di orientamento, di promozione all'avviamento al lavoro delle persone portatrici di disabilità, inabilità e disagio fisico, psichico e psico-fisico, nonché psicologico.

La Cooperativa sociale si impegna per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani attraverso la difesa della Patria con mezzi ed attività non militari, s'impegna inoltre a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli.

Per agevolare lo sviluppo e il perseguimento dell'oggetto sociale che precede, è dato modo alla Cooperativa di aderire ad associazioni temporanee d'impresa o Consorzi d'impresa su delibera del Consiglio di Amministrazione; di gestire attività di formazione ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio della Regione Veneto e del Fondo Sociale Europeo volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative e del terzo settore.

La Cooperativa potrà predisporre segni distintivi con cui contraddistinguere i propri servizi e/o prodotti; tali marchi e denominazioni potranno essere concessi in utilizzo, anche dietro corrispettivo, a terzi, preferibilmente scelti tra cooperative sociali o consorzi tra cooperative sociali aventi attività affini alle proprie, che dovranno impegnarsi al rispetto di apposito regolamento predisposto al riguardo dal Consiglio d'Amministrazione.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, nel rispetto della vigente normativa, potrà in base ad apposito regolamento, raccogliere finanziamenti dai soli soci, esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa vigente in materia. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi di varia natura, in particolare per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale nonché emettere azioni di partecipazione cooperativa, ove ne ricorrano i presupposti, con deliberazioni che fissino importi, durata, criteri, remunerazione e da adottarsi, previa offerta ai soci ove prevista dalla legge, ai sensi e nel rispetto della legge n. 59/1992, per quanto vigente ed applicabile, con eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie - non nei confronti del pubblico - industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi, nonché assumere re sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in

altre società od enti, anche con la qualifica di impresa sociale.

Il tutto nel rispetto delle norme di legge, dell'art. 2361 c.c. che si richiama espressamente, della normativa vigente, comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività riservata per legge a determinate categorie o a soggetti con particolari requisiti e subordinatamente all'acquisizione previa di eventuali autorizzazioni amministrative ove richieste.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato.

Quanto ai requisiti di ammissione a Socio della Cooperativa e tenendo massimamente conto delle particolarità della normativa speciale inerente le Cooperative Sociali, possono essere ammessi quali Soci cooperatori della Società:

- tutti i cittadini europei ed extracomunitari domiciliati in Italia;
- tutte le Associazioni, gli Enti Pubblici e Privati, le Cooperative e Società se ammesse dalle leggi e particolarmente nel caso in cui si verifichi il presupposto previsto dall'art. 2 della L. n. 381/1991, i quali, oltre ad essere dotati di eventuali requisiti richiesti da leggi speciali ove applicabili, siano in condizione di contribuire al conseguimento dell'oggetto sociale avendone interesse, condividano i fini mutualistici della Società, dimostrino il possesso di attitudini, abilitazioni o caratteristiche che li rendano idonei ad una o più delle tipologie di attività svolte dalla Cooperativa in relazione alle quali si articolerà il loro rapporto cooperativo ed abbiano un interesse, diretto od indiretto alla realizzazione degli obiettivi sociali della Cooperativa a norma della L.n. 381/1991.

Se si tratta di soci che possano essere inquadrati tra soci lavoratori, essi dovranno in particolare esercitare arti, mestieri e professioni attinenti all'attività della Cooperativa, dimostrando per loro capacità, attitudine e specializzazione professionale di poter partecipare in modo sufficiente e diretto ai lavoratori dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo servizio ed al suo sviluppo.

Possono inoltre essere Soci i Volontari che prestino la loro opera gratuitamente. I Soci Volontari sono iscritti in una apposita sezione del Libro Soci e il loro numero non può superare la metà dei lavoratori e Soci fondatori. I Soci Volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Ai Soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, il tutto a norma dell'art. 2 della L. 381/1991.

Possono essere altresì soci cooperatori le persone fisiche aventi i requisiti tecnici di settore e di tecnici di amministrazione nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa anche come soci non lavoratori attivi, qualora sia dimostrata l'utilità del loro apporto alle finalità oggetto della cooperativa.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Possono essere ammessi soci nella categoria speciale per un massimo di cinque anni coloro che necessitino di una particolare formazione o inserimento. Non possono superare un terzo del totale dei soci.

In nessun caso possono essere soci quanti esercitino in proprio imprese identiche a quella cooperativa o abbiano interessi o fini contrastanti con gli scopi sociali, se non in presenza di esplicita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, o partecipino, anche indirettamente, ad attività contrarie o comunque nocive a quelle della Cooperativa o alla sua immagine.

Articolo 6

I suddetti requisiti dovranno essere espressamente dichiarati nell'apposita doman-

da che chi aspira ad essere ammesso quale Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione unitamente a:

1. generalità complete di codice fiscale ed eventuale partita IVA, telefono, fax, e mail;
2. partecipazioni sociali che intenda sottoscrivere;
3. attività principale esercitata;
4. nell'eventualità di Soci cooperatori, denominazione sociale e sede della Cooperativa di cui facciano eventualmente parte;
5. risposte ad apposito questionario che sarà predisposto all'uopo dal Consiglio di Amministrazione.

Le Cooperative, gli Enti, le Società e le Associazioni che desiderano essere ammesse a Socio debbono presentare analoga domanda di ammissione dalla quale risultino:

- la ragione o denominazione sociale, la sede legale, il capitale, il numero dei Soci, il settore di attività;
- l'elenco delle cariche sociali vigenti alla data di presentazione della domanda, la data di decorrenza del mandato, l'impegno a notificare le variazioni di cariche;
- la delibera dell'organo competente con la richiesta di ammissione.

Articolo 7

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione. Il nuovo ammesso deve versare l'intero valore nominale delle partecipazioni sottoscritte secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Resta salva la facoltà per l'Assemblea che approva il bilancio di fissare una quota di soprapprezzo da richiedere a chi divenga socio.

Non adempiendo all'obbligo di pagamento secondo la comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda o entro i termini fissati dalla delibera, questa si intende come non avvenuta.

In caso di diniego o di silenzio del Consiglio di Amministrazione in ordine alla domanda, restano fermi i diritti di cui all'art. 2528 C.C.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 8

I Soci sono obbligati:

- a. ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- b. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività Sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c. a rispettare i regolamenti interni e le delibere degli organi.

I Soci sono tenuti a ricorrere alla Cooperativa qualora ne abbiano la necessità in base ai servizi offerti e la Cooperativa è tenuta ad offrire agli stessi l'opportunità di servizio, secondo il principio di apertura della Cooperativa stessa ed in condizioni di tendenziale parità di trattamento tra i soci, demandandosi però all'Organo Amministrativo di instaurare ed eseguire rapporti con i soci anche in condizioni tra loro diverse valutata la diversità delle condizioni dei soci stessi, comunque nel rispetto dei regolamenti di cui al presente Statuto.

I Soci sono tenuti, avendone la disponibilità, a prestare la loro opera in Cooperativa, con rapporti di collaborazione remunerata o non o di prestazione di lavoro secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

E' espressamente prevista la facoltà per la Cooperativa di svolgere attività anche con i terzi, nel rispetto comunque delle caratteristiche di Cooperativa Sociale e di Cooperativa a mutualità prevalente e nei limiti stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, secondo quanto conseguentemente l'Organo Amministrativo valuterà per le esigenze dell'impresa cooperativa.

Saranno in particolare emanati Regolamenti attinenti lo svolgimento dei rapporti tra Società e Soci, uniformati ai principi ed ai criteri espressi in questo Statuto, predisposti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'Assemblea ordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma seconda parte dell'art. 2521 C.C.

Articolo 9

La qualità di Socio si perde per recesso, per esclusione e per morte.

Nel caso di perdita della qualità di Socio, la quota viene rimborsata agli aventi diritto che ne facciano richiesta, a norma dell'art. 2535 C.C. .

Articolo 10

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., il recesso è consentito al Socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

Articolo 11

L'esclusione, oltre che nei casi di cui all'art. 2533 del C.C., è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati all'art. 6;
- b. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando reiteratamente le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c. senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della partecipazione sottoscritta. In questi casi il Socio moroso deve previamente essere intimato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi sessanta giorni dal ricevimento della stessa e sempre che il Socio si mantenga inadempiente;
- d. senza consenso del Consiglio di Amministrazione, prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti o direttamente concorrenziali con quelle della Cooperativa.

Il socio escluso ha comunque facoltà di chiedere che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, la quale delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 12

In caso di morte del Socio, la sua quota sarà liquidata ai successori aventi titolo a norma di quanto precede e di legge, sciogliendosi il suo rapporto sociale.

Articolo 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione in materia di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un Socio, comunque causato, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere come sopra detto e a norma di legge.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 14

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di quote del valore di euro 100 (cento) ciascuna. Saranno conferibili a liberazione delle

quote danaro, crediti o beni in natura. Si applicano inoltre i disposti dell'art. 2524 C.C.

b. dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o previsione di oneri futuri, o investimenti, formato da destinazioni di bilancio e da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di euro 100 (cento) ognuna, destinate dai Soci sovventori ovvero dagli apporti dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa, dello stesso valore nominale come sopra previsto;

c. dalla riserva legale;

d. dal fondo di riserva indivisibile, costituito da ogni eccedenza attiva non diversamente destinata a norma di legge;

e. da ogni altra entità patrimoniale spettante a qualsiasi titolo alla Cooperativa anche sotto forma di liberalità.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite della quota di capitale sociale sottoscritte.

Le riserve indivisibili non possono distribuirsi né in vita della società né al momento del suo scioglimento. Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi di cui all'oggetto sociale.

Articolo 15

La quota detenute dai soci e dai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della lg. 391/1991, è sempre nominativa. Non può essere sottoposta a pegno o a vincolo, né essere ceduta, nemmeno ad altri Soci, con effetto verso la Società, se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione a norma dell'art. 2530 C.C.. Si considera vincolata a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contrappongono con la medesima.

TITOLO IV - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Articolo 16

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto bilancio e alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale e sul carattere mutualistico della cooperativa, ai sensi della normativa del C.C. - art. 2545 C.C. in particolare - e delle Leggi n. 59/1992 e 381/1991. Entro i medesimi termini e con le stesse modalità, provvede a redigere il bilancio sociale, secondo le linee guida di legge.

Articolo 17

L'Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;

d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;

e) il rimanente alle riserve indivisibili.

Articolo 18

Ricorrendone i presupposti saranno riconosciuti i ristorni ex art. 2545 sexies C.C. secondo criterio di proporzionalità alla quantità e qualità degli scambi mutualistici

realizzati da ciascun Socio cooperatore. A tale fine sarà necessario che siano tenuti distinti ed opportunamente evidenziati i dati afferenti alle eventuali diverse gestioni mutualistiche ed alle diverse attività intrattenute con i Soci, ciò di cui sarà data evidenza a bilancio a norma di legge.

Ulteriori criteri e le modalità concrete di applicazione dei ristorni saranno stabiliti con un Regolamento approvato dall'Assemblea, considerando comunque il principio di tendenziale prevalenza della distribuzione attraverso i ristorni rispetto a quella attraverso i dividendi, fermi i limiti di legge.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo o revisore legale, se previsto.

Articolo 20

Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva gli eventuali programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b. approva il bilancio di esercizio con la relativa documentazione di legge ed il bilancio sociale, con le linee guida stabilite con apposito decreto;
- c. nomina gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, l'Organo di controllo, se obbligatorio, e determina eventuali relativi compensi nei limiti di quanto stabilito dal comma 2, articolo 3 del d.lgs. 112/2017;
- d. delibera sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci, se nominati e può altresì impartire direttive - con gli effetti ed i limiti di legge - di gestione agli Amministratori per l'esercizio relativamente al quale sia mancata l'approvazione del programma annuale di cui al precedente punto a.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni sei mesi per valutare la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento dell'attività sociale, nonché entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio. La stessa potrà essere tuttavia convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura qualora, a norma di legge, la Società sia tenuta al consolidamento del bilancio ovvero qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Sia il bilancio con la relazione degli Amministratori, sia il programma annuale di attività, con la correlata documentazione, debbono essere previamente a disposizione di tutti i Soci nei termini di legge.

Articolo 21

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della Società e sulla revoca dello stato liquidazione, nonché su ogni materia che la legge stabilisca come di sua competenza.

Articolo 22

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei

locali della sede Sociale e comunque spedito anche mediante telefax o mezzi telematici - a tutti i Soci almeno 10 (dieci) giorni liberi prima dell'adunanza, in modo che sia però conseguita prova dell'avvenuta spedizione.

Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima

In mancanza dell'adempimento delle facoltà suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia pure presente la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo, se nominato. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 23

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati nell'adunanza e delibera a norma del comma precedente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno tre quinti dei Soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci della Cooperativa. In conformità al comma 20 dell'art. 4 Legge n. 59/92 i voti attribuiti ai Soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

Articolo 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro dei Soci.

Ciascun Socio cooperatore ha un solo voto qualunque la quota sottoscritta ad eccezione dei Soci sovventori. In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Società. Ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio. Si applicano gli artt. 2538 e 2539 C.C.

Articolo 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi, essa sarà presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina del segretario e di due scrutatori se necessari; il segretario può essere anche una persona non socia e, ove richiesto, sarà un notaio. Le votazioni avvengono sempre in modo palese.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Si applicheranno gli artt. 2371 e 2375 C.C.

Articolo 26 - Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a nove membri a scelta dell'Assemblea che procede alla loro nomina; potranno fare parte del Consiglio di Amministrazione anche non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

Si applicano ai membri dell'organo amministrativo le cause di incompatibilità, nonché gli eventuali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile alle cooperative sociali.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari. Gli amministratori sono rieleggibili.

I Consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal Consiglio e legati a specifiche attività svolte a favore della Cooperativa.

Gli Amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'Assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente, a sostituirlo nelle sue mansioni per il caso di assenza od impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, anche non amministratore.

Articolo 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali scritti, da spedirsi o da recapitarsi - anche mediante telefax o mezzi telematici - non meno di 3 (tre) giorni liberi prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno libero prima della riunione, in modo che sia però conseguita prova dell'avvenuta spedizione o consegna.

Le adunanze sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, dati per teste e senza possibilità di rappresentanza. Le votazioni avvengono sempre in modo palese.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la decisione a cui aderisce il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a comportarsi a norma dell'art. 2391 C.C..

Articolo 29

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e quelli che non siano dalla legge o dallo statuto demandati ad altro organo.

Articolo 30

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al Presidente e/o ad altri suoi membri singolarmente ovvero ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni dei componenti.

Non sono delegabili le attività per legge riservate alla competenza dell'intero Consiglio e si applicano gli artt. 2544 e per quanto applicabile 2381 C.C.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare e delimitare l'attribuzione di

poteri gestionali per determinati atti o categorie di atti, nei limiti di legge, a direttori, institori e procuratori.

Articolo 31

La rappresentanza Sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 4 comma 3 del D.lgs. 112/2017 e nei limiti dei poteri vicari ed al Vice Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri delegati, agli Amministratori Delegati e ad institori e procuratori.

Articolo 32 - Organo di controllo

Nei casi obbligatori per legge o qualora ritenuto opportuno, la società può nominare l'organo di controllo composto e funzionante a norma di legge. L'organo di controllo svolge anche funzioni di revisione legale dei conti.

In particolare l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti linee guida.

Articolo 33

Il Controllo contabile della Società è esercitato dall'organo di controllo, se nominato. All'organo del Controllo contabile si applicano le norme relative dettate in materia per la Società a responsabilità limitata che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio dagli artt. 2409 bis e segg. C.C., in particolare quanto a nomina, ineleggibilità o decadenza, attribuzioni e compensi, funzionamento e cessazione.

TITOLO VI - REQUISITI MUTUALISTICI

Articolo 34

Si applicano alla Cooperativa le clausole mutualistiche di cui all'art. 3 della Legge 381/1991, le norme sull'impresa sociale di cui al D.lgs. 112/2017 quando compatibili, nonché, per quanto ancora vigenti, quelle contenute nell'art. 26 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 ed oggi dell'art. 2514 C.C.

In particolare per Cooperativa vigono:

- a. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5% (due punti e mezzo per cento) rispetto al capitale effettivamente versato;
- b. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai Soci operatori in misura superiore a 2 (due) punti percentuali rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c. il divieto di distribuire le riserve fra i Soci operatori;
- d. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto di legge.

Sono salve differenti norme di legge che, senza compromettere il carattere di cooperativa sociale e quindi a mutualità prevalente, diversamente dispongano per determinate categorie di Soci.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Articolo 35

In caso di scioglimento della Cooperativa come da art. 2545 duodecies, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 22 ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente

maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 36

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa espresso rimando alle norme delle leggi speciali applicabili e sopra richiamate nonché del Codice civile: in particolare trovano applicazione le norme del libro V, delle leggi speciali sulla cooperazione, la L. 381/1991 e altre leggi sulle cooperative sociali, nonché, ove compatibili, il D.lgs. 112/2017 e altre leggi sulle imprese sociali, e le norme sulle società a responsabilità limitata."

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore tredici.

La costituita dichiara che la società non è titolare né di diritti su beni immobili né su beni mobili registrati ad eccezione:

A) dei seguenti immobili così riportati al Catasto dei Fabbricati come segue:

Comune di **LORIA**

Sezione D - Foglio 2

particella **12 sub 7**, via La Piccola n. 27, p. S1-T-1 - categoria A/7 - classe 1 - consistenza vani 14 - superficie catastale totale: 306 mq., totale escluse aree scoperte: 298 mq. - R.C.E. 1.337,62;

particella **12 sub 8**, via La Piccola n. 27, p. T - categoria C/2 - classe 3 - consistenza mq. 189 - superficie catastale totale: 208 mq. - R.C.E. 351,40;

B) dei seguenti immobili così riportati al Catasto dei Terreni come segue:

Comune di **LORIA**

Foglio 25

particella **13** Ha 00.63.90 - R.D.E. 75,90 - R.A.E. 42,90;

particella **89** Ha 00.00.05 - R.D.E. 0,04 - R.A.E. 0,02;

particella **235** Ha 00.61.62 - R.D.E. 63,65 - R.A.E. 38,19;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, le parti dichiarano che, non sussistendo ipotesi di trasferimento, costituzione o scioglimento di comunione di diritti reali, per effetto del presente atto, non vi è luogo per l'applicazione della citata normativa.

Si autorizza il competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio e Servizio di Pubblicità Immobiliare a trascrivere il presente atto, dispensandolo dall'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale gli possa sembrare dovuta;

C) dei seguenti automezzi:

- autocarro FIAT, targa FB528AM;

- autovettura FIAT, targa EP285NN;

- autovettura FIAT, targa FE819YJ.

Si autorizza ogni trasferimento di concessione o licenza amministrativa derivante dal presente atto, nonchè le eventuali volture presso i pubblici uffici, esonerando i competenti uffici da ogni responsabilità al riguardo.

La costituita delega il Notaio rogante ad inviare il presente atto per via telematica od informatica al competente Ufficio del Registro delle Imprese, dichiarandosi a conoscenza della necessità, a tal fine, di un indirizzo di posta certificata attivo ed obbligandosi a fare tutto quanto necessario al buon fine dell'adempimento.

Ai sensi del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e s.m.i., la parte dichiara che:

- "*scopo*" e "*natura*" dell'operazione sono esattamente quelli qui dichiarati;

- "*titolare effettivo*" dell'operazione sono le parti sostanziali quali risultano dal presente atto ed i cui dati identificativi sono quelli qui riportati ed esse non sono "*persone politicamente esposte*", così come definite dal predetto D.Lgs. e dalla relativa

normativa di attuazione, nè hanno cessato tale qualifica da meno di un anno; precisandosi, per le entità giuridiche, che tale dato andrà integrato con quanto ricavabile dal Registro Imprese o dagli altri pubblici registri nazionali o esteri e che, comunque, anche per esse, la persona fisica o le persone fisiche a cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo non è o non sono "persone politicamente esposte", nè hanno cessato detta qualifica da meno di un anno;

- ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e s.m.i., il presente atto non è posto in essere al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte ovvero, ancora, allo scopo di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La parte, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (cosiddetta "Legge Privacy") e s.m.i., dato atto di aver ricevuto la relativa informativa messa a loro disposizione dal Notaio, presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione al presente atto.

Imposte e spese del presente sono a carico della società.

Di questo verbale, scritto con sistema elettronico e completato a penna da persona di mia fiducia, ho dato lettura alla costituita che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore tredici e minuti cinque.

Consta di fogli quattro di cui occupa pagine intere tredici e fin qui della presente.

Firmato:

Feliciana Privitera

Giuseppe Sicari Notaio (sigillo)